Comune di PADENGHE SUL GARDA – Provincia di Brescia	
Convenzione Urbanistica – 2-C1 FIENILE II	
Repubblica Italiana	
Repertorio Numero	
L'anno <b>duemilasedici</b> , il mese di, il giorno a	
(Brescia) presso la casa municipale sita in, civico,	
avanti a me Dottor Segretario del comune stesso, iscritto	
all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della	
Lombardia, numero, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti	
concordemente e con il mio consenso rinunciato, si sono costituiti:	
da una parte	
l'ente Comune di Padenghe sul Garda, con sede in Via I. Barbieri 3 -	
Padenghe sul Garda (Brescia), codice fiscale 00855780177, partita IVA	
00583110986, qui rappresentato dal, nato a	
il residente in –	
(BS), codice fiscale, il quale dichiara di agire in nome, per	
conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (di seguito denominato per brevità	
Comune);	
e dall'altra	
il Signor GHIROLDI SERGIO, nato a Padenghe sul Garda (BS), il 01	
Giugno 1951, ed ivi residente in Via Casino Fondrini n. 12, CAP 25080,	
codice fiscale GHR SRG 51H01 G213I (di seguito denominato per brevità	
Soggetto Attuatore - S.A.), in qualità di titolare della proprietà esclusiva	
dell'area situata nel Comune Censuario ed Amministrativo di Padenghe sul	
Garda (Brescia), individuata ai mappali n. 98 e n. 801 del foglio n. 2	
1	

N.C.T.	R	
	Richiamati:	
• l'ar	ticolo 11 della legge 7 agosto 1990, numero 241;	
• la l	egge 17 agosto 1942, numero 1150 (Legge Urbanistica) e s.m.i.;	
• la	legge regionale lombarda 11 marzo 2005, numero 12 (Legge per il	
Go	overno del Territorio – di seguito per brevità definita LR 12) e s.m.i.;	
• infi	ne, l'articolo 46 della medesima legge regionale.	
	Premesso:	
• che	e il sopraindicato S.A. dichiara di avere la piena disponibilità delle	
are	ee interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere	
sei	nza riserve gli obblighi derivanti da questa convenzione;	
• che	e le aree oggetto della presente, di superficie catastale complessiva	
di	mq 8.450, di cui circa mq 2.500 ricompresi dal perimetro di PL, nel	
Pia	ano di Governo del Territorio vigente sono classificate come segue:	
"P	A, Aree soggette a Pianificazione Attuativa, a destinazione	
pre	evalentemente residenziale" (articolo 6.7 NTA Piano delle Regole)	
pe	r una superficie fondiaria edificabile di mq 2.522, con l'imposizione di	
un	vincolo procedimentale, in forza del quale l'edificazione è	
sul	bordinata all'approvazione di un piano attuativo convenzionato, qui	
de	nominato "P.A. 2-C1 FIENILE II" (di seguito, per brevità, <i>PL</i> );	
• che	e quanto sopra, con la sottoscrizione della presente da parte del	
res	sponsabile competente del Comune, costituisce a tutti gli effetti	
ce	rtificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, comma,	
de	I DPR 6 giugno 2001, numero 380;	
	2	

premesso, inoltre:	
che in seguito ad istanza di parte (depositata in data 31/07/2015 prot.	
3614 e successive integrazioni) e previo parere favorevole della	
Commissione Urbanistica / Paesaggistica (seduta del) ai	
sensi dell'articolo 14 della <i>LR 12</i> con deliberazione del, numero	
, il consiglio comunale adottava il <i>PL</i> in esame;	
che detta deliberazione di adozione è stata formalmente depositata	
presso la segreteria del comune dal giorno e per i successivi	
quindici (articolo 14 LR 12);	
che di tale deposito si è dato <i>avviso</i> mediante pubblicazione sul BURL	
(in data) e sul quotidiano a diffusione locale	
(articolo 13 <i>LR 12</i> );	
che di tale deposito si è dato avviso mediante pubblicazione all'Albo	
Pretorio del Comune dal giorno (articolo 14 della <i>LR 12</i> )	
che nei quindici giorni successivi, all'ultimo di deposito degli atti sono /	
non sono pervenute, alla segreteria del comune, osservazioni e/o	
opposizioni in merito al contenuto del PL;	
che con deliberazione, numero, il consiglio comunale	
/ la giunta comunale, previo esame e deliberazione in merito alle	
osservazioni pervenute, approvava in via definitiva il PL completo dello	
schema della presente convenzione;	
che di conseguenza il Comune, in esecuzione della citata deliberazione	
di approvazione definitiva, autorizza l'attuazione del piano in esame sui	
terreni siti nel Comune di Padenghe sul Garda, via Fienile ed individuati	
catastalmente al foglio n. 2, particelle n. 98 (parte) e 801 (parte)	
3	

N.C.T.R	
Tanto premesso, le parti come sopra costituite, della cui identità e poteri io,	
Segretario Comunale, sono certo	
convengono e stipulano	
quanto segue:	
Articolo 1 – PREMESSE E RICHIAMI	
Le parti approvano i richiami e le premesse di cui sopra quali disposizioni	
 integranti e sostanziali della presente convenzione. Le parti dichiarano di	
conoscere, accettare e che qui si intendono integralmente riportati e	
trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, i documenti	
costitutivi il <i>PL</i> :	
a) A01 - Relazione tecnica;	
 <b>b)</b> A02 - Documentazione fotografica con simulazione;	
 c) A03 - Computo metrico estimativo;	
 d) T01 – Rilevo Tacheometrico e Proposta di PL;	
 e) T02 -Sezioni;	
 f) T03 - Planimetria Generale con schema impianti, particolari costruttivi e	
 sezioni stradali, tipologia edilizia con individuazione materiali e	
 finiture;	
 Per tutta la durata della convenzione il S.A. si obbliga a fornire	
gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi, un numero di due	
copie degli elaborati di cui sopra, oltre a quelle già depositate o da	
depositare ai fini istituzionali.	
Articolo 2 – OBBLIGO GENERALE	
4	

II S.A. assume con la presente oneri ed obblighi elencati, precisano	do che
la presente è da considerarsi per esso vincolante ed irrevocabile	e (con
responsabilità solidale tra tutti i soggetti denominati per brevità S.A.),	fino al
completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con a	ppositi
atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.	
II S.A. è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qu	alsiasi
titolo. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, para	ziale o
totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti da	al S.A.
con la presente si trasferiscono anche agli acquirenti	e ciò
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vend	
quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.	
In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal S.A. non ve	ngono
meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che	
successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua	
idonee garanzie a sostituzione o integrazione.	
L'attuazione del progetto di PL deve avvenire nel rispetto delle dispo	sizioni
di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Te	
vigente, delle norme della presente convenzione e degli elabo	
progetto di cui all'Articolo 1.	
Articolo 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI	
II S.A. si impegna:	
a cedere, contestualmente alla firma di codesta convenzione	one. le
aree destinate all'allargamento stradale di via Fienile (fog	
mappale xxx) come indicata nella tav. 1 allegata alla presente	
entro 30 dalla sottoscrizione della presente a richied	
- ontro do dana dottodonziono dona prodonto a nome	5

permesso di costruire delle opere di urbanizzazione di interesse	
pubblico;	
 ad iniziare tali opere entro 60 giorni dalla data di notifica del	
permesso di costruire ;	
di ultimarle entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di inizio	
lavori, con possibilità di motivata proroga autorizzata dal Comune.	
L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto	
 in contraddittorio tra il S.A. e l'Ufficio Tecnico Comunale.	
 Qualora allo scadere dei termini suddetti le opere risultassero incomplete o	
 non iniziate, il Comune potrà revocare il permesso a costruire le opere di	
urbanizzazione, oppure potrà eseguire direttamente le opere, previa diffida	
ad ultimarle entro congruo termine non superiore a sei mesi, con addebito	
di ogni onere relativo al S.A.	
 Entro il termine inderogabile di 5 (cinque) anni dalla data di notifica del	
 permesso a costruire delle opere di urbanizzazione i lottizzanti devono aver	
ottenuto i permessi di costruire per la completa edificazione degli interventi	
previsti dal PL ed aver iniziato i lavori previsti.	
 Articolo 4 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	
 PRIMARIA	
 Il S.A. si impegna a realizzare, a proprie spese tutte le opere di	
 urbanizzazione primaria di interesse pubblico così come evidenziate sugli	
 elaborati del progetto di PL e sulla tav 1 allegata alla presente.	
In particolare tali opere di urbanizzazione primaria riguardano:	
 viabilità:	
 allargamento della via Fienile per un tratto di ml 26.00 completa di	
6	

	marciapiede da ml 1.50 ed illuminazione pubblica con minimo due corpi	
	illuminanti per un totale complessivo di ml 26.00 x ml 2.038= mq 53.00	
	(aree cedute in data odierna ed opere che verranno cedute al Comune a	
	seguito di collaudo art. 12).	
	Il costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di	
	cessione al Comune, comprendenti l'allargamento di via Fienile e la	
	realizzazione del marciapiede, viene determinato al fine di disciplinare	
	lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, in complessivi euro	
	24.136,11 come da relazione e computo metrico estimativo di cui	
	all'articolo 1 allegato alla presente.	
	Opere di urbanizzazione primaria di interesse privato:	
	fognature:	
	per acque nere	
	per acque meteoriche con rete raccolta acque stradale;	
	allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente	
	rete idrica:	
	per l'acqua potabile	
	allacciamento alla rete pubblica esistente	
	gas metano:	
	rete di distribuzione	
	allacciamento alla rete pubblica esistente	
	energia elettrica:	
	rete di distribuzione	
	rete di pubblica illuminazione	
	7	
1		

	allacciamento alla rete esistente	
	telefonia:	
	rete telefonica fissa	
	allacciamento alla rete esistente	
	H –	
	La "potenza minima erogabile" dei suddetti servizi è stabilita in:	
	Kw 10 per l'energia elettrica,	
	Kw per il gas metano,	
	n. 3 utenti per la rete telefonica	
	n. 7 abitanti serviti dalla rete idrica di acqua potabile.	
	Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria in futuro, rimane	
	comunque a carico del S.A. o dei singoli utilizzatori e comunque estranea	
	alle obbligazioni del Comune.	
	Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto	
	possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle	
	reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il	
	3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo	
	1999).	
	Le opere di urbanizzazione inerenti la Via Fienile e le realizzazione di tutti	
	gli impianti tecnologici saranno realizzate a cura e spese del S.A. a	
	scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria come da successivo art. 5.	
	II S.A., inoltre, assume a proprio carico gli oneri per la esecuzione delle	
	seguenti	
	opere complementari:	
<del></del>	8	

per ogni servizio tecnologico almeno un allacciamento per ogni lotto in	
modo da garantirne la definitiva funzionalità, in conformità ai regolamenti	
comunali e alle convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;	
segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica	
luminosa.	
Articolo 5 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	
Il contributo per oneri di urbanizzazione primaria rapportati al volume	
complessivo mc. 1.000,00 previsto dal PL è pari presuntivamente a:	
euro/mc 23,00 x mc 1.000,00 = €. 23.000,00.	
Il valore delle opere di urbanizzazione primaria eseguite dal S.A. (di cui	
all'articolo 4) è stato definito e quantificato, e qui si conferma, in euro	
24.136,11, essendo tale importo superiore a quello degli oneri tabellari	
calcolati non sarà dovuto alcun conguaglio in sede di rilascio dei singoli	
permessi a costruire.	
Qualora il collaudo effettuato ai sensi dell'articolo 11 accertasse un valore	
delle suddette opere inferiore a quello indicato, il S.A. verserà al Comune la	
differenza. Al contrario nulla sarà dovuto dal Comune nel caso in cui il	
collaudo accerti un valore superiore.	
Articolo 6 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	
SECONDARIA	
Il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria rapportati al volume	
complessivo (mc. 1000) previsto dal PL è pari presuntivamente a:	
euro/mc.26,00 x mc. 1000 = €. 26.000,00.	
9	

Articolo 7 – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE	
PRIMARIA	
II S.A. cede gratuitamente al Comune le aree necessarie per la	
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria riguardanti il piano, in	
data odierna come da frazionamento allegato alla presente fg. xx mappale	
Le opere per urbanizzazione primaria previste dalla convenzione, (di cui	
all'articolo 4), saranno cedute in forma gratuita al Comune, non oltre i	
termini di cui all'articolo 13.	
Alla cessione delle opere si provvederà con apposito atto di collaudo (art.	
12).	
 Ogni inerente spesa è a carico del S.A.	
 Per completezza le parti dichiarano che eventuali opere di urbanizzazione	
 realizzate dal S.A. su aree di proprietà del comune si trasferiscono nella	
proprietà di quest'ultimo, a titolo gratuito, all'atto della conclusione dei lavori	
 in forza dell'articolo 934 del Codice Civile. Nel caso, non trova applicazione	
 il comma 2 dell'articolo 936 del Codice Civile.	
Articolo 8 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD	
 Conformemente a quanto previsto dagli articoli 3.1 comma 4 e 3.3 commi 1	
e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT, il	
 SA è stato autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. XXX del 5	
 luglio 2016 a monetizzare le aree destinate a servizi pubblici e di interesse	
pubblico.	
 II S.A. monetizza i previsti mq 174.90 x un importo di € 100 al mq per un	
10	

totale complessivo di euro 17.490 (diciasettemilaquattrocentovanta/00) che	
si versano al Comune in data odierna mediante bonifico bancario XXXX	
Articolo 9– GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI	
CONVENZIONALI (CAUZIONE)	
II S.A. ha costituito quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli	
obblighi derivanti dalla presente convenzione fideiussione bancaria per	
l'ammontare di €. 24.150 (polizza n, emessa da in data/	
Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, il S.A. autorizza il	
Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia	
espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque	
notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i	
pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.	
La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944,	
secondo comma, del Codice Civile. In ogni caso il S.A. è obbligato in solido	
con i fideiussori (così come in solido sono obbligati tra loro i soggetti che	
per brevità si definiscono S.A.).	
La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta	
del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col	
solo rilievo dell'inadempimento.	
Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere da realizzarsi	
a cura del S.A., essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto	
patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione,	
11	

da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa	
 arrecare pregiudizio al Comune. La garanzia copre altresì, senza alcuna	
 riserva, i danni comunque derivanti durante il periodo di manutenzione e	
conservazione a cura del S.A. (articolo 11), nonché le sanzioni	
amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio,	
irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione o	
della disciplina urbanistica.	
Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta del S.A. solo ad	
approvazione definitiva del collaudo positivo di cui all'articolo 12.	
Articolo 10 – VARIANTI AL PIANO	
È consentito apportare in fase di esecuzione modificazioni planimetriche	
che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli	
elaborati grafici e nelle norme di attuazione del PL, che non incidano sul	
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la	
dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di	
destinazione pubblica.	
Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo devono	
essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo PL che tenga	
conto di quanto già realizzato.	
Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente,	
proroga dei termini di attuazione della convenzione.	
Articolo 11- MANUTENZIONE DELLE OPERE	
Sino al trasferimento della proprietà delle aree e delle opere in favore del	
Comune, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e	
12	

penale inerente alla attuazione ed all'uso delle aree e degli immobili	
oggetto del piano, sono a totale ed esclusivo carico del S.A.	
 Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette	
 condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al	
precedente articolo 1.	
Articolo 12 - COLLAUDO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE	
Il S.A., tra i candidati indicati dal Comune, nomina un collaudatore e	
sottopone a collaudo le opere di cui al precedente articolo 5, non prima di	
60 e non oltre a 180 giorni dalla ultimazione dei lavori. Le spese di collaudo	
 sono a carico del S.A.	
 Il S.A. si impegna riparare alle eventuali imperfezioni o difformità risultanti	
dal collaudo entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale termine, in	
caso di persistente inadempienza del S.A., il Comune provvederà d'ufficio	
addebitando al S.A. le spese sostenute, rivalendosi sulle garanzie prestate	
(ex articolo 9).	
Articolo 13 – CONSEGNA DELLE OPERE e/o DEI RILIEVI	
PARTICOLAREGGIATI	
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione definitiva del collaudo	
positivo (di cui al precedente articolo), il S.A. consegnerà al Comune le	
opere realizzate. Per il Comune è obbligatoria l'acquisizione delle sole	
opere che giudicherà di interesse generale.	1
 Nello stesso termine di cui al comma 1 il S.A. fornirà al Comune i rilievi	1
 particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite.	
Articolo 14 - VIGILANZA	
In qualsiasi momento il Comune può verificare che i lavori siano eseguiti in	1
13	4

conformità alle previsioni del PL, a regola d'arte e nel rispetto della	
normativa e delle prescrizioni del computo metrico estimativo.	
In caso di accertate violazioni o difformità, il Comune potrà ordinare la	
sospensione dei lavori, adottare i provvedimenti di legge, sostituirsi al S.A.	
per l'esecuzione di tutte le opere con addebito di ogni relativo costo.	
Articolo 15 - SANZIONI	
La violazione delle destinazioni d'uso fissate nel progetto di piano e non	
consentite, comportano l'applicazione di una penale convenzionale a carico	
del S.A., o degli aventi causa, pari al doppio del valore delle aree di cui	
l'uso è stato modificato, secondo la stima degli Uffici Comunali.	
In caso di mancato rispetto di tutti i termini fissati dalla presente, il Comune	
si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere in	
sostituzione del S.A. a spese dello stesso, quando il predetto S.A. non vi	
abbia provveduto dopo essere stato messo in mora con preavviso non	
inferiore a 30 (trenta) giorni.	
In ogni caso è fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulle garanzie di	
cui all'articolo 9, nonché ad esperire ogni ulteriore azione volta al	
risarcimento del danno patito.	
Articolo 16 – SPESE	
Tutte le spese, comprese le imposte e le tasse, principali e accessorie,	
inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi	
occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione	
dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti gli atti	
pubblici e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del	
S.A.	
14	

Articolo 17 - TRASFERIMENTO A TERZI	
In caso di trasferimento anche parziale delle aree e delle porzioni	
immobiliari realizzate in esecuzione del PL, il S.A., mediante specifica	
clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti gli	
acquirenti di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente	
convenzione che dovrà essere richiamata ed allegata all'atto di	
trasferimento. Il S.A. ed i singoli acquirenti saranno comunque solidalmente	
responsabili verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente	
convenzione.	
Articolo 18 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI	
Le parti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione dell'ipoteca legale che	
potesse discendere dalla presente convenzione.	
II S.A. autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione	
della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo	
da ogni responsabilità.	
Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalla vigente	
normativa, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti previste dalla	
presente, sono svolte in esecuzione del PGT. Trovano altresì applicazione,	
per quanto occorra:	
a) l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (non è da intendere	
rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle	
limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di	
aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di	
urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) per cui le	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente	
 convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;	
 b) l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, numero 388,	
come autenticamente interpretato dall'articolo 76, comma 1, della legge 28	
 dicembre 2001, numero 448, per il trasferimento di beni immobili interni al	
 PL E richiesto io Segretario Comunale delle parti qui convenute e costituite	
 come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto , atto che a chiara ed alta	
voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno	
riconosciuto per forma e contenuto conforme alle loro volontà, liberamente	
 manifestatemi, lo confermano pertanto in ogni sua parte (ivi compresi gli	
allegati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la	
lettura) sottoscrivendolo insieme a me in calce alla presente pagina e sul	
margine esterno dei primi fogli.	
II Comune di Padenghe sul Garda II Soggetto Attuatore	
 (Architetto) Ghiroldi Sergio	
II Segretario Comunale	
16	